

ESTRATTO DAL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO DEI PORTI TURISTICI-SPORTIVI S. NICOLÒ E FRAGLIA VELA

ART. 2

...

Per l'espletamento dei servizi e adempimenti connessi il Comune potrà stipulare apposita convenzione con Società velica riconosciuta dalla Federazione Nazionale competente, oppure, se del caso, avvalersi di appalto ad Ente di diritto pubblico che abbia finalità istituzionali per la promozione turistica o a Società sportiva velica di fiducia dell'Amministrazione comunale o a Società di capitale prevalentemente comunale o comunque pubblico.

...

SEZIONE TRAFFICO E OPERATIVA

ART. 3

Le Direzioni del Porto predispongono annualmente, distintamente per il Porto S. Nicolò e Fraglia della Vela, la ripartizione degli ormeggi alle banchine ed ai pontili di attracco in relazione alle categorie di dimensione massima dei natanti, dandone comunicazione al pubblico con esposizione di una apposita tabella, previa comunicazione alla M.C.T.C.

...

L'utente che intende assicurarsi l'utilizzo di un ormeggio per l'intera durata della validità ed operatività della concessione, deve stipulare con l'Ente gestore il contratto di ancoraggio riferito all'ormeggio assegnatogli al momento della firma della scrittura preliminare, ove debbono essere dichiarate le esatte dimensioni dell'imbarcazione per l'inserimento nella categoria di appartenenza.

Tali dimensioni si intendono riferite agli effettivi ingombri del natante (compresi eventuale delfineria, pulpito, bombresso, motore fuori bordo e qualsiasi altra sporgenza, quali pinne stabilizzatrici ecc.) e cioè il "fuoritutto" dell'imbarcazione, la quale non può, nè in larghezza nè in lunghezza, avere dimensioni superiori a quelle della categoria di ormeggio di appartenenza.

DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI ASSEGNATI PER L'INTERA DURATA DELLA CONCESSIONE

ART. 4

Qualora l'utente utilizzi l'ormeggio per una imbarcazione di dimensioni superiori a quelle della categoria oggetto del contratto di ancoraggio, l'Ente gestore potrà immediatamente risolvere il contratto senza che l'utente abbia nulla a pretendere, come previsto dal contratto di affitto posto barca.

...

Gli ormeggi sono annotati in un apposito registro tenuto dall'Ente gestore, con l'indicazione dei nomi degli utenti i quali devono sempre ormeggiare le proprie imbarcazioni al posto loro assegnato, salvo particolari casi da autorizzarsi di volta in volta dalla Direzione. In ogni caso di decadenza o di cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di affitto posto barca, scadenza del periodo di assegnazione dell'ormeggio ecc.), l'utente è obbligato a rimuovere il natante.

Ove non vi provveda, la Direzione ricorgerà alla rimozione forzata del natante, anche ed occorrendo, con alloggio e trasporto fuori dell'ambito portuale, e, nel qual caso all'utente verranno addebitate le relative spese.

DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI ASSEGNATI PER PERIODI DI TEMPO NON SUPERIORI AD UN ANNO

ART. 5

L'utente che intende fruire di uno degli ormeggi destinati dal Comune all'utilizzazione a breve termine, deve presentare richiesta scritta, su apposito modulo, alla Direzione precisando in particolare: le dimensioni "fuoritutto" della propria imbarcazione ed il periodo durante il quale intende avere la disponibilità dell'ormeggio.

L'utente è tenuto inoltre a fornire tutte le altre notizie indicate nel modulo suddetto. Per l'utilizzo dell'ormeggio come sopra la Direzione riscuoterà anticipatamente la tariffa in vigore all'atto dell'assegnazione dell'ormeggio stesso.

...

L'utente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme versate per i periodi di mancato utilizzo dell'ormeggio.

OCCUPAZIONE AREE SCOPERTE

ART. 9

Per l'occupazione di qualsiasi genere di area scoperta, devono essere corrisposti al Comune, tramite la Direzione del Porto, gli importi delle tariffe dallo stesso fissate. Le occupazioni vengono autorizzate dal Comune, tramite la Direzione del Porto; l'autorizzazione stabilisce la durata nonché ogni altra disposizione e condizione dell'occupazione.

E' vietata, nell'ambito portuale, qualsiasi attività di assistenza, di riparazione e raddobbo dei natanti a carattere abituale per conto terzi, senza la preventiva autorizzazione del Comune tramite la Direzione del Porto, il quale per tali prestazioni applica le apposite tariffe, quale supplemento del servizio Parcheggio in secca delle imbarcazioni.

Dette tariffe sono adottate dal Comune e aggiornate periodicamente.

NORME DI COMPORTAMENTO Manovre di porto

ART. 11

Tutte le manovre eseguite all'interno del porto dovranno effettuarsi attenendosi alle disposizioni impartite dall'Ente gestore, il quale potrà anche disporre movimenti di autorità, qualora ciò si renda necessario per esigenze particolari.

La manovra contemporanea di entrata e di uscita di imbarcazioni è in linea di massima consentita se fra dette imbarcazioni vi sia una distanza di almeno dieci metri e tenuto conto di eventuali regolamenti particolari del porto in cui avviene la manovra.

Le imbarcazioni che escono hanno diritto di precedenza su quelle che entrano. In porto l'imbarcazione più grande ha precedenza su quella più piccola, data la sua minore manovrabilità e la ristrettezza di spazio.

Le imbarcazioni in transito davanti ad un porto devono lasciare libera la rotta alle imbarcazioni che entrano o escono dal porto.

E' vietata l'entrata e l'uscita dal Porto con la propulsione velica.

In prossimità dei Porti, nel doppiare un molo e punte, è obbligatorio girare larghi per evitare la massicciata subacquea, per scoprire gli specchi acquei retrostanti ed evitare le imbarcazioni che possono pararsi d'improvviso alla prora. Gli ormeggi e gli ancoraggi debbono essere sicuri, tenuto conto del moto ondoso e della direzione e forza del vento.

BREVI ASSENZE DALL'ORMEGGIO

ART. 12

L'utente che prevede di lasciare l'ormeggio per un periodo di tempo superiore alle 24 ore, deve darne comunicazione all'addetto caricato della Direzione.